

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI
DELLA FRAZIONE DI COLLI DI MONTE BOVE

NUOVO
REGOLAMENTO D'USO DEI TERRENI SOGGETTI A USO CIVICO
(approvato con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 12 del 9 giugno 2018)

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, mediante concessione in uso esclusivo, dei terreni facenti parte del patrimonio indisponibile soggetti a uso civico (da questo momento beni civici o terre civiche), ai sensi della legge n. 1766/1927, del R.D. n. 332/1928 e della legge regionale n. 25/1988.
2. La concessione è finalizzata a rendere fruttiferi i terreni mediante coltivazione o pascolo.
3. A tale riguardo, il concessionario deve predisporre uno specifico programma di utilizzo, che rechi anche l'impegno alla corretta gestione e valorizzazione delle terre civiche. Si considera corretta gestione anche quella finalizzata alla coltivazione a foraggio delle terre concesse.

Art. 2. Aveni diritto alla concessione

1. All'uso esclusivo dei beni civici e delle terre civiche mediante concessione, sono ammessi, con precedenza sugli altri, i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.
2. E' considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza nella frazione di Colli di Monte Bove. La perdita della residenza comporta la decadenza dal diritto di precedenza.
3. Quando siano soddisfatte tutte le richieste dei residenti, è possibile ammettere all'uso civico i non residenti.

Art. 3. Procedimento per rilascio concessione

1. La richiesta di concessione, contenente i dati anagrafici del richiedente, il numero di codice fiscale, nonché la partita IVA se trattasi di persona giuridica, e il luogo di residenza, ovvero della sede legale se trattasi di persona giuridica, deve pervenire entro il 30 novembre dell'anno precedente quello dell'assegnazione, debitamente sottoscritta ai sensi dell' art. 21 e dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. La concessione viene deliberata entro i sessanta giorni successivi.
3. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati, sempre in riserva di esercizio, con la stessa procedura della concessione.
4. L'Amministrazione Separata si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di non procedere a ulteriore concessione del terreno interessato, ovvero di variare o integrare le norme contrattuali.
5. L'Amministrazione Separata, se ne ravvisa la necessità per una migliore convenienza per la comunità o per sopraggiunta necessità da parte della stessa comunità, può modificare o revocare la concessione dei beni civici.
6. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni civici dell'Amministrazione Separata. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza:
 - a) alla indisponibilità totale o alla minore disponibilità di terreni propri da adibire a coltura;
 - b) al minore ISEE;
 - d) al maggior carico di famiglia;
 - e) alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.
7. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:
 - a) la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b) gli interessi della collettività;
 - c) il non frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.

8. La durata della concessione è annuale. La concessione verrà integrata da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione.

9. I concessionari, alla scadenza della concessione, rispetto allo stesso bene hanno diritto di precedenza rispetto ad altri richiedenti, qualora intendano richiedere il rinnovo della concessione, a condizione che:

- a) siano state rispettate le finalità per le quali le terre civiche sono state concesse;
- b) siano in regola con i pagamenti.

Art. 4. Esclusioni

1. Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che l'Amministrazione Separata ritiene opportuno.

Art. 5. Cessazione attività

1. In caso della cessazione dell'attività, di risoluzione anticipata del contratto o di non rinnovazione della concessione per gravi motivi o per motivi di interesse pubblico, l'Amministrazione Separata rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate.

2. Il tutto sarà acquisito al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Separata senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante per migliorie effettuate sul terreno civico, comprese eventuali strutture stabili, macchinari e impianti di qualsiasi genere fissi.

Art. 6. Divieto di sub-concessione

1. Le terre civiche concesse in uso possono essere utilizzate esclusivamente dal concessionario o dai suoi familiari, e solo per la coltivazione di prodotti agricoli ad uso familiare o per pascolo.

2. E' vietata tassativamente la sub-concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento del fondo. Nel caso di inosservanza della presente disposizione, si produrrà la decadenza automatica della concessione e l'Amministrazione Separata potrà dare in concessione i terreni a terzi nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

3. Al concessionario è consentito di assumere a sua esclusiva cura e spese mano d'opera da utilizzare nella coltivazione del terreno detenuto in concessione.

4. Il concessionario può costituirsi in cooperativa con altri coltivatori al fine di una più economica gestione aziendale e migliore sfruttamento del terreno stesso e commercializzazione dei prodotti.

Art. 7. Casi particolari di subentro

1. Il subentro in luogo di altro concessionario, da formalizzare con nuovo ed espresso atto di concessione dietro espressa richiesta, è possibile nei casi di erede del concessionario o di parente entro il secondo grado, nel caso in cui quest'ultimo rinunci espressamente al rinnovo della concessione alla scadenza o rinunci anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.

2. In ogni caso, il subentro è condizionato al pagamento di tutti i canoni eventualmente non corrisposti dal concessionario cessato, anche in forma rateale non superiore al biennio, con prima rata non inferiore al 30% del dovuto, da corrispondersi anticipatamente alla stipula del nuovo contratto-concessione.

3. Nel caso ci siano più eredi o parenti, è necessario che tutti consentano per iscritto alla concessione a favore di uno solo. E' altresì consentito, su richiesta degli interessati e previo consenso scritto degli eventuali esclusi, la concessione congiunta in favore di due o più eredi.

4. Nel caso più eredi o parenti facciano richiesta di subentro, sarà preferito il parente più prossimo e, in caso di ulteriore parità di condizioni, si applicheranno i criteri generali di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 8. Recinzioni

1. Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni sono oggetto di apposita concessione dell'Amministrazione Separata salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.
2. Non potranno essere mai recintate le strade, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che l'Amministrazione Separata ritiene opportuno.

Art. 9. Obblighi dei frontisti

1. I concessionari delle terre civiche sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi e le alberature in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

Art. 10. Pulizia delle terre civiche. Fasce taglia fuoco

1. E' fatto obbligo al concessionario di tenere pulite le terre civiche oggetto di concessione dalle sterpaglie e da qualsivoglia rifiuto.
2. Dove è necessario le terre civiche dovranno, obbligatoriamente, essere dotate di opportune fasce taglia fuoco, ad evitare il propagarsi di incendi.

Art. 11. Pianta d'alto fusto

1. Le piante di alto fusto esistenti nel terreno civico non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente; le stesse si intendono date in consegna al concessionario il quale dovrà renderne conto alla scadenza della concessione.
2. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà dell'Amministrazione Separata, se non concordato diversamente in convenzione, e il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Amministrazione stessa.

Art. 12. Beni archeologici

1. Il concessionario del terreno civico è tenuto a segnalare all'Amministrazione Separata l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti, pena la revoca della concessione dei beni civici.

Art. 13. Inadempienze. Cause di decadenza.

1. Costituiscono causa di decadenza dalla concessione qualsiasi inadempienza, inosservanza o violazione delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle contrattuali.
2. Costituisce causa di decadenza anche la mancata utilizzazione fruttifera dei terreni mediante coltivazione o pascolo.
3. In tutti i casi, è comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, presenti e futuri, conseguenti alla violazioni degli obblighi sopra detti.

Art. 14. Canone di concessione

1. Il Comitato Amministrativo determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni in base all'indice dei prezzi medi di mercato, agli indici di variazione ISTAT e tenendo conto dell'ammontare delle spese che dovrà sostenere l'Amministrazione Separata per le eventuali spese che dovessero rendersi necessarie per la gestione.
2. Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione.

Art. 15. Modalità di pagamento del corrispettivo di concessione

1. Il pagamento del corrispettivo avviene con cadenza annuale, entro il 30 agosto, qualunque sia la decorrenza della concessione. In caso di ritardo nel pagamento superiore a trenta giorni, il concessionario sarà obbligato a corrispondere all'Amministrazione gli interessi legali come determinati per legge.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il concessionario deposita presso la sede dell'Amministrazione copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
3. Il mancato pagamento del corrispettivo e degli interessi legali entro il 31 dicembre comporta la decadenza automatica della concessione e l'eventuale comunicazione dell'Amministrazione Separata avrà solo valore dichiarativo. Entro lo stesso termine deve essere depositata la documentazione comprovante il pagamento del canone e degli interessi.
4. Sono in ogni caso dovuti il canone non corrisposto e gli interessi nella misura del tasso legale rapportati al ritardo nel pagamento, oltre l'eventuale maggior danno.
5. Il concessionario dichiarato decaduto e, comunque, moroso non può essere destinatario di nuova concessione, nemmeno per il rinnovo, fin tanto che non provveda al saldo integrale di quanto dovuto. Gli interessi si computano su base dell'effettivo periodo di ritardo e, comunque, tenendo a base di calcolo un periodo non inferiore all'anno.

Art. 15. Riscossione del corrispettivo

1. L'Amministrazione Separata potrà avvalersi, ove occorra, di procedure di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, con aggravio degli aggi di riscossione e delle altre spese.

Art. 16. Realizzazione di opere edilizie e manufatti

1. Il concessionario potrà realizzare interventi edilizi, murari, di recinzione o procedere ad un'utilizzazione del fondo diversa da quella stabilita in concessione solo dietro autorizzazione espressa dell'Amministrazione Separata e, comunque, nel rispetto e con le forme previste in via ordinaria dalla normativa in materia, tempo per tempo vigente.
2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, si avrà la decadenza automatica della concessione e il concessionario sarà tenuto a rimuovere le opere abusivamente eseguite e a corrispondere all'Amministrazione Separata gli eventuali danni, salvo che questa non ritenga di trattenerle a sé, ove non in contrasto con gli interessi pubblici, senza dover corrispondere alcuna somma ed a qualsiasi titolo.
3. Nel caso di costruzione di opere autorizzate, quali stalle e manufatti per ricovero attrezzi e macchinari agricoli, i concessionari non sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione Separata alcun canone aggiuntivo per tutta la durata della concessione. Alla scadenza della concessione i manufatti rimarranno acquisiti in proprietà esclusiva dell'Amministrazione Separata senza dover corrispondere alcun indennizzo al concessionario. Il concessionario, o i suoi aventi causa, hanno preferenza nel rinnovo della concessione.

Art. 17. Impegni di spesa

1. I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza. Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. n. 332/1928.

Art. 18 Cessazione anticipata della concessione per esecuzione opere pubbliche

1. L'Amministrazione Separata è esonerata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose in dipendenza della concessione stessa e potrà rientrare nella piena disponibilità del fondo qualora l'Amministrazione Separata, per conto proprio, del Comune di Carsoli o di altro Ente pubblico, debba avere bisogno della disponibilità per la esecuzione di opere di pubblico interesse.
2. In tal caso l'Amministrazione Separata dà apposita comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della fine della concessione. Nessun indennizzo è dovuto per una siffatta disdetta anticipata della concessione.

Art. 19. Impossibilità di legittimazione

1. Nessun terreno di cui al presente regolamento, o parte di esso, potrà formare oggetto di richiesta di legittimazione e il concessionario assumerà impegno di non presentare istanza in tal senso con la semplice sottoscrizione del contratto di concessione.

Art. 20. Diritto di passaggio a favore dell'Amministrazione Separata e asservimento per esecuzione di opere pubbliche.

1. In favore dell'Amministrazione Separata è riservato il diritto di passaggio e asservimento dei terreni per l'esecuzione di opere pubbliche, senza alcun indennizzo.

Art. 21. Abrogazioni e rinvio

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 22. Disposizioni transitorie.

1. In sede di prima applicazione, costituisce titolo di precedenza nella concessione il possesso di buona fede delle terre civiche in forza di provvedimenti di assegnazione o concessione precedenti l'approvazione del presente Regolamento, a condizione che gli occupanti siano in regola con i pagamenti dei canoni, comunque denominati, precedentemente pattuiti.

Art. 23. Disposizioni finali

1. I beni di cui al presente Regolamento saranno oggetto di una ricognizione, a cura del Comitato Amministrativo, finalizzata ad accertare, per ogni porzione di terreno, superficie, destinazione, estremi catastali, rendita, concessionari, durata e scadenza della concessione, eventuale presenza di pertinenze e/o accessori (quali fabbricati rurali, condotte, muri, recinzioni e simili), corretta gestione dei terreni assegnati.

2. A conclusione della ricognizione di cui al comma 1, sarà redatto un registro permanente di tutte le terre civiche che, approvato dal Comitato Amministrativo, sarà oggetto di revisione e aggiornamento annuale.

3. Il presente Regolamento e le sue disposizioni tutte, nessuna esclusa, si applicano a tutte le concessioni attualmente in essere, derogandole ove le stesse contengano clausole incompatibili con lo stesso regolamento. A tal fine a tutti i concessionari viene trasmesso apposito avviso.

Art. 24. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.